

# PROTEZIONE IMPRESE EDILI

---

L'ASSICURAZIONE  
PER LA TUA IMPRESA



 **Navale**  
ASSICURAZIONI DAL 1914



# PROTEZIONE IMPRESE EDILI

---

## LIBRETTO

*Normativa generale  
Norme in caso di danno*

mod. PIE01 Ediz. 02/2009

**Navale**  
ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.  
SEDE LEGALE E DIREZIONE: V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia - Tel. 02582111 - Fax 0258211710 - c.p. 1221  
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . [www.navale.it](http://www.navale.it)





**NOTA INFORMATIVA RAMO DANNI ESCLUSA R.C.A.**

**PREMESSA**

La presente nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ**

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art.65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n.966), e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Via Stalingrado 45 40128 Bologna - Italia.

**1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

**1.1 Legislazione applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Cliente e Navale Assicurazioni S.p.A. potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Navale Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

**1.2 Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami in merito al contratto o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a: NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via dell'Unione Europea 3/b

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax n° 02.58211714

e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo:

**ISVAP**

**Servizio Tutela degli Utenti**

**Via del Quirinale, 21 00187 Roma**

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Navale Assicurazioni S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e Navale Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

**2. INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI**

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente a Navale Assicurazioni S.p.A. indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili alla rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni, così come previsto dall'articolo specifico contenuto nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

**3. PRESCRIZIONE**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

***La nota informativa non sostituisce le Condizioni di polizza consegnate al Cliente e che lo stesso è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all'agenzia tutti i chiarimenti necessari.***



### Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

#### QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(2).

In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

#### PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(3); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(5).

#### COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).

#### QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Navale Assicurazioni S.p.A. ([www.navale.it](http://www.navale.it)) con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - (MI), UGF Assicurazioni S.p.A. ([www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ([www.unipolgf.it](http://www.unipolgf.it)) entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili potrà consultare il sito [www.navale.it](http://www.navale.it) o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato - e-mail: [privacy@ugfassicurazioni.it](mailto:privacy@ugfassicurazioni.it).

#### NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
- 4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed UGF Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo Unipol.
- 5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.



<b>Nota informativa Ramo Danni esclusa R.C.A.</b> .....	<b>3</b>
<b>Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti</b> .....	<b>5</b>
<b>Definizioni relative all'assicurazione in generale</b> .....	<b>9</b>
<b>Norme che regolano l'assicurazione in generale</b> .....	<b>11</b>
<b>Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'impresa edile</b> .....	<b>13</b>
<b>Condizioni speciali (sempre operanti)</b> .....	<b>17</b>
<b>Condizioni particolari (operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)</b> .....	<b>19</b>



## DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

---

*Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:*

<b>Assicurato/Assicurati:</b>	il soggetto/i soggetti il cui interesse è protetto dall' <b>Assicurazione</b>
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di <b>Assicurazione</b>
<b>Attività:</b>	l'attività di impresa svolta dall' <b>Assicurato</b> e per la quale si attiva l' <b>Assicurazione</b>
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l' <b>Assicurazione</b>
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di <b>Sinistro</b>
<b>Parti:</b>	la Società ed il <b>Contraente/Assicurato</b>
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l' <b>Assicurazione</b>
<b>Premio/Premi:</b>	la somma dovuta dal <b>Contraente</b> alla Società
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta a terzi dalla Società in caso di <b>Sinistro</b>
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il <b>Sinistro</b> e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro/Sinistri:</b>	il verificarsi del fatto dannoso/dei fatti dannosi per il quale/i quali è prestata la garanzia assicurativa
<b>Società:</b>	NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1**  
**Dichiarazioni relative alle circostanze di Rischio**
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
- Art. 2**  
**Altre assicurazioni**
- Se sui medesimi beni e/o per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato, devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
- Art. 3**  
**Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**
- L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
- Art. 4**  
**Modifiche dell'Assicurazione**
- Le eventuali modifiche dell'Assicurazione, devono essere provate per iscritto.
- Art. 5**  
**Aggravamento del Rischio**
- Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
- Art. 6**  
**Diminuzione del Rischio**
- Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
- Art. 7**  
**Recesso in caso di Sinistro**
- Dopo presentazione di regolare e idonea denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata.  
In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
- Art. 8**  
**Proroga del contratto e periodo di Assicurazione**
- In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore all'anno è prorogata per un anno e così successivamente.  
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
- Art. 9**  
**Oneri fiscali**
- Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
- Art. 10**  
**Foro competente**
- Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia della Società cui è assegnata la Polizza.
- Art. 11**  
**Obblighi in caso di Sinistro**
- I Sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di tre giorni da quando il Contraente o l'Assicurato ne vengono a conoscenza.  
I Sinistri di cui all'art.1 lettera B) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile" (Assicurazione di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) devono essere denunciati soltanto in caso di infortunio per il quale abbia luogo inchiesta giudiziaria; richiesta di Risarcimento da parte di dipendenti e/o loro aventi causa; azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L..
- Art. 12**  
**Gestione delle vertenze**
- La Società assume fino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo. La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria.  
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.  
La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

---

### **Art. 13**

#### **Pluralità di Assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

### **Art. 14**

#### **Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 15**

#### **Indicizzazione**

Quando il presente articolo è espressamente richiamato nella Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme: le somme assicurate, i limiti di Indennizzo in cifra fissa, i massimali ed il Premio sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di Premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i limiti di Indennizzo in cifra fissa, i massimali ed il Premio, vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Ad ogni scadenza annuale, sarà facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'aggiornamento della Polizza, restando somme assicurate, limiti di Indennizzo in cifra fissa, massimali e Premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Tale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto almeno 60 giorni prima della scadenza del Premio annuo.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI DELL'IMPRESA EDILE

- Art. 1**  
**Oggetto**  
**dell'assicurazione**
- A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ( R.C.T.)**  
La Società, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, ed ai servizi ad essi connessi.  
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO ( R.C.O.)**  
La Società, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:  
1. ai sensi degli artt. 10 & 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;  
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle Tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000. L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e che sia stato corrisposto il previsto Premio di Polizza tanto per i lavoratori dipendenti che per quelli parasubordinati.  
Da tale assicurazione, sono comunque escluse le malattie professionali.  
Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.  
Ai sensi della garanzia R.C.O. e limitatamente all'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
- Art. 2**  
**Estensione territoriale**
- L'Assicurazione R.C.T. e l'Assicurazione R.C.O. vale per i Sinistri che avvengono nel mondo intero, esclusi U.S.A., Canada e Messico.  
Limitatamente ai Sinistri con danni a cose, la garanzia è prestata mediante applicazione di una franchigia assoluta di Euro 2.500,00 per Sinistro per fatti accaduti in Paesi extra-europei, ferme restando le maggiori franchigie e/o scoperti, previste dalle presenti condizioni.
- Art. 3**  
**Rischi inclusi**
- L'Assicurazione è inoltre valida per i danni verificatisi nello svolgimento dell'Attività e derivanti da:
- a)** proprietà ed uso di mezzi di trasporto non a motore; proprietà ed uso di macchine anche semoventi, impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, esclusi i danni alle persone trasportate; operazioni di carico/scarico nell'esercizio di attività complementari a quelle dichiarate in Polizza, anche se effettuati con mezzi e dispositivi meccanici;
  - b)** proprietà ed uso di insegne e cartelli pubblicitari, ovunque installati;
  - c)** servizi di vigilanza aziendale;
  - d)** proprietà di cani da guardia. Limitatamente ai Sinistri con danni a cose, la garanzia è prestata mediante applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro;
  - e)** servizio di pronto soccorso;
  - f)** partecipazione dell'Assicurato a fiere, mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;
  - g)** organizzazione di gite aziendali, meetings, stages, corsi di formazione e quant'altro di simile, con esclusione dei danni derivanti da circolazione e quelli imputabili al vettore;
  - h)** esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande;
  - i)** proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti; colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato; cabine di trasformazione di energia elettrica ad uso aziendale;
  - l)** generi somministrati o venduti, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società per periodo assicurativo;
  - m)** operazioni di consegna a domicilio; prelievo e rifornimento della merce; installazione presso terzi delle cose vendute.
- Art. 4**  
**Mancante o insufficiente intervento sulla segnaletica**
- L'Assicurazione comprende i danni da mancato o insufficiente servizio di vigilanza sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI DELL'IMPRESA EDILE

- Art. 5**  
**Lavori presso terzi**
- Durante lo svolgimento dell'Attività presso terzi, l'Assicurazione comprende i danni:  
**a)** a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con esclusione dei danni a beni di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo;  
**b)** a cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per natura, volume o peso non possono essere rimosse. Queste garanzie sono prestate nell'ambito del massimale previsto in Polizza per danni a cose, con il limite massimo di Euro 100.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo, con uno scoperto del 10% a carico dell'Assicurato, col minimo di Euro 250,00 e un massimo di Euro 5.000,00.
- Art. 6**  
**Danni da interruzione o sospensione di attività**
- L'Assicurazione comprende i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza.  
Questa garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con uno scoperto del 10% a carico dell'Assicurato con il minimo di Euro 500,00.
- Art. 7**  
**Danni a veicoli sotto carico e scarico**
- L'Assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni.  
Questa garanzia è prestata mediante applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di Euro 500,00 a carico dell'Assicurato.
- Art. 8**  
**Condutture ed impianti sotterranei**
- L'Assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.  
Questa garanzia è prestata per un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con uno scoperto del 10% a carico dell'Assicurato col minimo di Euro 300,00.
- Art. 9**  
**Responsabilità personale di tutti i dipendenti e parasubordinati**
- L'Assicurazione comprende - nell'ambito di quanto previsto all'art. 1 lettere A) & B) delle presenti "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile" - la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - e ad altri dipendenti e/o lavoratori parasubordinati.
- Art. 10**  
**Spese di dissequestro**
- In caso di Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza, la Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per il dissequestro di macchine e macchinari sottoposte a sequestro o a fermo da parte dell'Autorità inquirente.
- Art. 11**  
**Committenza veicoli**
- L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi, nello svolgimento dell'Attività, da suoi dipendenti o da lavoratori parasubordinati per la guida di autoveicoli, veicoli ad uso promiscuo ed autocarri fino a 15 q.li di peso complessivo a pieno carico, ciclomotori, motocicli che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate.
- Art. 12**  
**Proprietà e conduzione di fabbricati**
- L'Assicurazione è operante per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati nei quali si svolge l'Attività assicurata, con relativi impianti fissi, compresi ascensori, montacarichi ed antenne radiotelevisive; strade private di accesso e recinzioni. La garanzia comprende i rischi derivanti anche da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ed opera a favore dell'Assicurato anche nella sua qualità di committente per tali lavori.
- Art. 13**  
**Danni ad autoveicoli e motoveicoli di terzi**
- L'Assicurazione è operante per i danni arrecati agli autoveicoli di terzi e dei dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, in sosta nell'area del complesso aziendale ove si svolge l'Attività. Restano esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.  
Questa garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato con il minimo di Euro 250,00.
- Art. 14**  
**Danni cagionati dai subappaltatori**
- L'Assicurazione vale per responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'assicurato, a condizione che non venga subappaltato più del 50% del valore globale di ogni singola opera o appalto.
- Art. 15**  
**Persone non considerate "Terzi"**
- Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
- a)** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;  
**b)** qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino, con tali soggetti, nei rapporti di cui alla lettera a) che precede;  
**c)** le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato,

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI DELL'IMPRESA EDILE

subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

### Art. 16

#### **Persone considerate "Terzi"**

Sono comunque considerati terzi:

- i professionisti non rientranti nella previsione di cui al D.Lgs. 38/2000; agenti e rappresentanti di cui l'assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell'eventualità di una occasionale partecipazione all'Attività;
- i titolari e dipendenti di altre imprese che possono prendere parte all'Attività;
- subappaltatori e loro dipendenti sempre che dall'evento derivino morte o lesioni personali, a condizione che la percentuale dei lavori ceduti in subappalto non sia superiore al 30% del valore globale dell'opera;
- i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n.1124 e D.Lgs 38/2000 che subiscano lesioni nello svolgimento dell'Attività.

### Art. 17

#### **Rischi esclusi**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- d) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 5 (Lavori presso terzi);
- g) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) cagionati da opere o installazione dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di opere di riparazione, manutenzione o messa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere, dopo la consegna a terzi;
- i) provocati da persone che non si trovino in rapporto di dipendenza o parasubordinazione con l'Assicurato nell'esercizio dell'Attività, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 14 (Danni cagionati dai subappaltatori);
- l) provocati da detenzione o impiego di esplosivi;
- m) a fabbricati e cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno o vibrazioni, da qualsiasi causa determinati;
- n) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
- o) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare; isotopi radioattivi; macchine acceleratrici etc.);
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) derivanti dalla produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, detenzione, utilizzo di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana;
- r) attribuibili ad immunodeficienze, incluso A.I.D.S.;
- s) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- t) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- u) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- v) derivanti da prodotti geneticamente modificati.

### Art. 18

#### **Regolazione del Premio**

Se il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante in polizza, esso è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o del periodo di minor durata, in proporzione alle variazioni intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi delle suddette variazioni.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

Se l'assicurato non effettua, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, anche se ha corrisposto i premi provvisori successivi al periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del pre-

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI DELL'IMPRESA EDILE**

---

mio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il premio consuntivo risulti superiore del 30% rispetto a quello dovuto in via anticipata, quest'ultimo verrà rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà pari al 90% dell'ultimo consuntivo.

La Società potrà effettuare verifiche e controlli e l'Assicurato dovrà fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti.

- a) **Responsabilità personale dei subappaltatori**
- Premesso che il Contraente ha dichiarato di cedere in subappalto lavori in misura non superiore al 50% del valore dell'intera opera, l'Assicurazione copre anche – ai sensi dell'art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile" – i Sinistri imputabili a responsabilità personale dei subappaltatori i quali quindi, agli effetti della sola responsabilità civile, verso terzi sono da considerare assicurati. Qualora i subappaltatori stessi risultino già assicurati in proprio, la garanzia oggetto dell'Assicurazione viene prestata in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza specifica e per i massimali indicati nel presente contratto.
- b) **R.C. per furti commessi tramite impalcature**
- A parziale deroga dell'art. 17 lett. e) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", l'Assicurazione è operante per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 520,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
- c) **Danni da cedimento o franamento del terreno**
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lettera m) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", la garanzia è operante per i danni a fabbricati ed a cose in genere, cagionati da cedimento o franamento del terreno purché non conseguenti a lavori di sottomurazione. Questa garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, mediante applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di Euro 5.000,00
- d) **Danni da demolizione di fabbricati adiacenti ad altri fabbricati e danni da demolizione di strutture portanti di fabbricati parzialmente occupati**
- La garanzia comprende i danni a fabbricati, costruzioni, manufatti e relativi contenuti derivanti da demolizioni di fabbricati, costruzioni e manufatti ad essi adiacenti ed avvenute nello svolgimento dell'Attività, nonché i danni a fabbricati e costruzioni imputabili alla demolizione di strutture portanti di fabbricati parzialmente occupati. La presente estensione di garanzia viene prestata con il limite massimo di risarcimento per sinistro e anno assicurativo di Euro 100.000,00 con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 5.000,00.
- e) **Lavoratori occasionali**
- A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione in generale, la garanzia viene altresì prestata per i danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività in maniera comprovatamente saltuaria ed occasionale purché tali danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita e purché siano rispettate le norme di legge in materia. La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del C.C. Restano in ogni caso fermi gli scoperti, le franchigie ed i massimali previsti in Polizza per ogni tipologia di sinistro, dovendosi il sinistro considerare ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con lavoratori occasionali.
- f) **Società consorelle - scambio di mano d'opera**
- Preso atto che la Contraente è consociata con le società nominativamente indicate nella "descrizione del rischio", operando con esse in stretta collaborazione e con eventuale scambio di mano d'opera, si conviene quanto segue:
- a) fermo restando che le società non sono considerate terze fra di loro, a parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", la garanzia è estesa alla R.C. di ciascuna società per lesioni corporali subite dai dipendenti delle altre società consorelle limitatamente al caso di morte e alle lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale; questa specifica estensione di garanzia viene prestata nei limiti dei massimali previsti in Polizza per la "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro";
- b) a parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", l'assicurazione viene prestata per la R.C. verso terzi di ciascuna società per fatto dei dipendenti della società consorella.
- g) **Danni da inquinamento accidentale**
- A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 17 lettera p) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture verificatasi nello svolgimento dell'Attività ed imputabile all'Assicurato, ai suoi dipendenti e/o lavoratori parasubordinati, nonché ai suoi subappaltatori e/o lavoratori occasionali (nei limiti ed alle condizioni previste nelle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile") con il limite massimo per sinistro di Euro 300.000,00.
- h) **Limite di età per addetti alla guida o all'azionamento dei veicoli a motore**
- La garanzia è valida anche quando alla guida o all'azionamento dei veicoli a motore, macchinario o impianti siano addetti i dipendenti sprovvisti dell'abilitazione prescritta dalle norme in vigore, sempre che si tratti di persona che abbia compiuto il 16<sup>a</sup> anno di età.

## CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

- A)  
R.C. POSTUMA  
DELL'INSTALLATORE**
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lettera h) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato quale installatore, manutentore o riparatore di impianti, per danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori.
- La presente garanzia vale per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e riferiti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza.
- Nel caso in cui l'Assicurazione sostituisca una precedente Assicurazione prestata dalla Società senza soluzione di continuità, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione sostituita. In tal caso la garanzia verrà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita, fermo restando quanto previsto dal comma successivo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 500,00 e la Società risponderà fino al limite previsto in Polizza per danni a cose ma, in ogni caso, in misura non superiore ad Euro 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.
- L'Assicurazione non comprende:
- a)** le spese di rimpiazzo o di riparazione dell'impianto o di sue parti e gli importi pari al controvalore degli impianti;
  - b)** i danni da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.
- B)  
POSTUMA BIENNALE**
- La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, anche di riparazione e/o manutenzione. La garanzia si intenderà comunque operante per un periodo massimo di due anni dall'ultimazione degli stessi. Sono esclusi i danni alle opere e/o cose costruite, poste in opere, mantenute, riparate dal Contraente. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 1.000,00 e con un limite massimo di risarcimento pari a Euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Restano ferme le esclusioni di polizza.
- C)  
POSTUMA LAVORI  
STRADALI**
- Limitatamente all'attività di costruzione e manutenzione di strade, viadotti, fognature, acquedotti e reti per la distribuzione di servizi pubblici che richieda spostamenti successivi dei lavori, e comunque, una esecuzione frazionata con consegne parziali distintamente individuabili, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lettera h) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", per i danni avvenuti entro 30 giorni da quando le opere sono state ultimate o le stesse sono state rese accessibili all'uso o aperte al transito. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro. Restano in ogni caso esclusi i danni da scavo e reinterro.
- D)  
POSTUMA  
LAVORI DI SCAVO**
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lettera h) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", limitatamente ai lavori di scavo in genere, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni - anche derivanti da incendio - che si verificano dopo il reinterro degli scavi stessi a seguito di difettosa esecuzione dei lavori, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno. Sono escluse le spese per rifare e/o riparare i lavori eseguiti.
- La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione e per i Sinistri verificatisi entro 30 giorni dalla data del loro compimento, purché denunciati alla Società durante il periodo di validità della garanzia stessa.
- Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
- sottoscrizione dei verbali di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
  - consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
  - uso delle opere secondo destinazione.
- L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con un minimo assoluto di Euro 2.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale per sinistro ed anno assicurativo pari a Euro 100.000,00.
- E)  
DANNI DA  
BAGNAMENTO**
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lettera n) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", relativamente a lavori di manutenzione e costruzione di edifici, e a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato abbiano posto in essere tutte le misure atte ad evitare il verificarsi del danno, la garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente o dei subappaltatori, ove assicurati ai sensi dell'art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", per danni cagionati da bagnamento di acqua piovana o di agenti atmosferici in genere. La presente estensione di garanzia viene prestata con il limite massimo di risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di Euro 150.000,00 e l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto

## CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

del 10% a carico dell'Assicurato con il minimo di Euro 500,00.

### F) DETTENZIONE E USO DI ESPLOSIVI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lettera l) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", la garanzia comprende il Rischio connesso alla detenzione e/o impiego di mine ed esplosivi in genere. Sono tuttavia esclusi i danni a cose fisse di terzi che si trovino entro un raggio di 10 metri dai confini del cantiere e/o dal punto in cui vengono fatti brillare gli esplosivi. La presente estensione di garanzia viene prestata con il limite massimo di risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di Euro 100.000,00 e l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto del 10% a carico dell'Assicurato con il minimo di Euro 2.000,00.

### G) ACQUA E AGENTI ATMOSFERICI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lettera n) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", la garanzia è estesa ai danni cagionati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori. L'efficacia della garanzia è subordinata all'esistenza di opere provvisorie ed è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo e mediante l'applicazione di uno scoperto del 10% a carico dell'Assicurato col minimo di Euro 500,00.

### H) MALATTIE PROFESSIONALI

#### 1. Oggetto

A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 1, lettera B) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile", l'Assicurazione inerente alla responsabilità civile dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, è estesa al rischio delle malattie professionali tabellari e/o riconosciute dalla Magistratura.

A titolo di maggior precisazione si conferma l'operatività della garanzia per le responsabilità derivanti ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.

#### 2. Inizio e termine

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia della Polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante la vigenza dell'Assicurazione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di Risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

#### 3. Massimali

L'Assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 500.000,00, che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata dell'Assicurazione. In caso di esaurimento di quest'ultimo massimale, su richiesta dell'Assicurato, la Società si riserva la facoltà di reintegrarlo nella copertura assicurativa a condizioni da stabilirsi.

#### 4. Esclusioni

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali quali asbestosi e silicosi e per i casi di contagio dal virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

#### 5. Denuncia dei Sinistri

Fermo restando, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dall'art. 11 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società, o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controllo sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

## CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

---

l)  
**AUMENTO  
PERCENTUALE DEI  
LAVORI CEDUTI IN  
SUBAPPALTO**

A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile rischi diversi dell'Impresa Edile" e nella lettera a) delle "Condizioni Speciali" la garanzia s'intende operante anche nel caso in cui la Contraente ceda lavori in subappalto in misura eccedente il 50% del valore complessivo purchè non superiore al 70%.



